

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2019

Aggiornato a Maggio 2019

**Area Relazioni Industriali
e Lavoro**

Sede di Bologna
tel. 051 6317227
sindacale.bo@confindustriaemilia.it

Sede di Ferrara
tel. 0532 205122
sindacale.fe@confindustriaemilia.it

Sede di Modena
tel. 059 448325
sindacale.mo@confindustriaemilia.it

	LAVORATORI INTERESSATI	TIPO RAPPORTO	MISURA E DURATA
OCCUPAZIONE GIOVANI	<p>Rif. normativi: L. n. 205/2017, art.1, commi 100-108 e 113-114; Circolare INPS n.40/2018 e Messaggio INPS n. 1784/2019.</p> <p>Dal 1 gennaio 2019 giovani assunti con meno di 30 anni di età (1):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) privi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (2); 2) entro i 6 mesi successivi all'acquisizione del titolo di studio/progetto di ricerca dallo stesso datore di lavoro dove hanno svolto l'alternanza scuola-lavoro, l'apprendistato di diploma o di alta formazione (2); 3) al momento della conferma a tempo indeterminato al termine del contratto di apprendistato (2). 	<p>Tempo indeterminato (pieno o part-time).</p> <p>Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine fermo restando il requisito anagrafico al momento della conversione.</p> <p>Somministrazione a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione di contratto a termine a tempo ind.) di lavoratore assunto dall'Agenzia di somministrazione ancorchè la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.</p> <p>Conferma al termine del contratto di apprendistato.</p> <p>Tipologie di rapporto che non danno titolo all'esonero:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) apprendistato; b) lavoro domestico; c) lavoro intermittente o a chiamata; d) dirigente. 	<p>L'esonero contributivo spetta nel limite massimo di € 3.000 su base annua in 12 quote mensili di € 250 (3.000/12):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per 36 mesi fino al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lav. per i rapporti di lavoro instaurati o trasformati a tempo indeterminato; b) per 12 mesi fino al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lav. per i rapporti di lavoro confermati al termine dell'apprendistato (dal primo mese successivo alla scadenza del beneficio contributivo per la qualificazione dell'apprendista); c) per 36 mesi fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lav. per i rapporti di lavoro instaurati o trasformati a tempo indeterminato entro i sei mesi successivi l'acquisizione del titolo di studio per giovani già ospitati con l'alternanza scuola-lavoro o con apprendistato di diploma/alta formazione. <p>Portabilità Il datore di lavoro che assume, indipendentemente dall'età, a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato fruisce del beneficio contributivo che residua fino alla durata complessiva di 36 mesi (3).</p> <p>Restano dovuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i premi INAIL; b) i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; c) i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; d) i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; e) il contributo per la garanzia di finanziamento della Qu.I.R.; f) il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; g) il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; h) il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
GIOVANI UNDER 35	<p>Rif. Normativi: D. L. n.87/2018, art. 1-bis convertito in L. n.96/2018.</p> <p>Dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020 giovani assunti con meno di 35 anni di età che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno mai avuto prima rapporti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti presso qualsiasi datore di lavoro (2).</p>	<p>Tempo indeterminato (pieno o part-time) con contratto a tutele crescenti.</p>	<p>L'esonero contributivo spetta nel limite massimo di € 3.000 su base annua in 12 quote mensili di € 250 (3.000/12) per 36 mesi fino al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati a tempo indeterminato.</p> <p>Non si ha riduzione dei premi INAIL.</p>
OCCUPAZIONE NEET	<p>Rif. normativi: Decreto ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018 rettificato dal Decreto Dir. n. 83 del 5 marzo 2018. Circolare INPS n. 54/2019.</p> <p>Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 assunzioni di giovani dai 16 ai 29 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrati al "Programma Garanzia Giovani"; - nella condizione di NEET: non inseriti in un percorso di studi o formazione e non occupati. 	<p>Tempo indeterminato (part-time o tempo pieno).</p> <p>Somministrazione a tempo indeterminato di lavoratore assunto dall'Agenzia di somministrazione ancorchè la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.</p> <p>Contratto di apprendistato professionalizzante.</p> <p>Tipologie di rapporto che non danno titolo all'esonero:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) lavoro domestico; b) lavoro intermittente o a chiamata. 	<p>L'incentivo è:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a € 8.060 annui erogati in 12 quote mensili di € 671,66 (8.060/12) per 12 mesi; b) proporzionalmente ridotto: <ul style="list-style-type: none"> - per i contratti a tempo parziale in base all'orario; - per i contratti di apprendistato professionalizzante inferiori a 12 mesi in base alla durata della formazione. <p>Restano dovuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i premi INAIL; b) i contributi dovuti al fondo di Tesoreria; c) i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; d) i contributi per il finanziamento dei fondi di solidarietà; e) il contributo per la garanzia di finanziamento della Qu.I.R.; f) il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; g) il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; h) il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
LAUREATI E RICERCATORI	<p>Rif. normativi: L. n.145/2018, art. 1, c.706 - 717.</p> <p>Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 assunzioni di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) laureati in possesso di laurea magistrale (votazione 110 e lode/media ponderata 108/110) ottenuta tra il 1 gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 entro la durata legale del corso di studi e prima di compiere 30 anni di età; b) dottori di ricerca in possesso di dottorato ottenuto tra il 1 gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima di compiere 35 anni di età presso università statali/non statali riconosciute. 	<p>Tempo indeterminato (part-time o tempo pieno).</p> <p>Trasformazione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine fermo restando i requisiti richiesti di età e titolo di studio al momento della conversione.</p> <p>L'esonero non si applica al lavoro domestico.</p>	<p>L'incentivo consiste in un esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a € 8.000 annui erogato in 12 quote mensili di € 666,66 (8.000/12) per massimo 12 mesi.</p> <p>Portabilità Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato fruisce del beneficio contributivo che residua fino alla durata complessiva di 12 mesi.</p> <p>Non si ha riduzione dei premi INAIL.</p>

CONDIZIONI E COMPATIBILITA'

FLUSSO UNIEMENS

In presenza dei requisiti riferiti ai lavoratori interessati:

Condizioni:

- a) regolarità contributiva DURC e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
- b) rispetto principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dal D. Lgs. n.150/2015, art.31 comma 1 (lettere b,c,e,f) e 3 (5);
- c) nei 6 mesi precedenti l'assunzione il datore di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- d) nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata il datore di lavoro non deve procedere al licenziamento per GMO del medesimo lav. o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata comporta la revoca dell'esonero ed il recupero del beneficio.

Compatibilità:

- a) con l'assunzione agevolata disabili;
- b) con l'incentivo assunzione lavoratori in trattamento NASpI;
- c) con incentivo "Sviluppo Sud";
- d) con incentivo "Occupazione NEET".

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati nell'elemento:

- 1) <TipoIncentivo>:
 - "GECO" per l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani;
 - "GAPP" per gli apprendisti mantenuti in servizio al termine dell'apprendistato;
 - "GALT" per l'assunzione/trasformazione di giovani nei 6 mesi successivi all'acquisizione del titolo di studio e che hanno svolto presso il datore di lavoro che li assume alternanza scuola lavoro/apprendistato per la qualifica o alta formazione.
- 2) <CodEnteFinanziatore> il valore "H00" (Stato);
- 3) <ImportoCorrIncentivo> l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Per esporre il beneficio per le assunzioni effettuate nell'anno 2019 si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.

L'esonero contributivo in esame, alla data della presente pubblicazione, è di fatto non applicabile in quanto le modalità della sua fruizione devono essere individuate da un decreto interministeriale non ancora emanato.

Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.

Condizioni:

- L'incentivo è riconosciuto dall'INPS presentando la domanda preliminare di ammissione. E' subordinato a:
- a) regolarità contributiva DURC e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4);
 - b) rispetto principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dal D. Lgs. n.150/2015, art.31 commi 1-3 (5);
 - c) rispetto del de minimis (6);
 - d) nel caso di superamento del limite del de minimis per l'assunzione di:
 - 1) giovani tra i 16 e 24 anni occorre l'incremento netto dell'occupazione (7);
 - 2) giovani tra i 25 e 29 anni occorre oltre l'incremento occupazionale netto anche, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
 - non avere un'impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (8);
 - non avere diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di istruzione professionale;
 - avere completato la formazione da non più di due anni e non avere ancora ottenuto un'impiego regolarmente retribuito;
 - essere occupati in professioni o settori caratterizzati da tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%.

Compatibilità:

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica e normativa con l'eccezione dell'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati nell'elemento:

- 1) <TipoIncentivo>:
 - nel caso di rispetto degli aiuti de minimis il valore "NE19";
 - oltre i limiti del de minimis, purchè si rispetti il requisito dell'incremento occupazionale netto, il valore "NEDE";
- 2) <CodEnteFinanziatore> il valore "H00" (Stato);
- 3) <ImportoCorrIncentivo> l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- 4) <ImportoArrIncentivo> l'importo posto a conguaglio relativo al mese da gennaio a marzo 2019 esclusivamente nei flussi UniEmens da aprile a giugno 2019.

Per esporre il beneficio spettante nel caso di fruizione dell' incentivo occupazione NEET in cumulo con incentivo occupazione stabile giovani dovranno essere valorizzati nell'elemento:

- 1) <TipoIncentivo>:
 - nel caso di rispetto degli aiuti de minimis il valore "NEGE";
 - oltre i limiti del de minimis il valore "NEC9";
- 2) <CodEnteFinanziatore> il valore "H00" (Stato);
- 3) <ImportoCorrIncentivo> l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- 4) <ImportoArrIncentivo> l'importo posto a conguaglio relativo al mese da gennaio a marzo 2019 esclusivamente nei flussi UniEmens da aprile a giugno 2019.

Condizioni:

- a) rispetto del de minimis (6);
- b) nei 12 mesi precedenti l'assunzione il datore di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- c) nei 24 mesi successivi all'assunzione incentivata il datore di lavoro non deve procedere al licenziamento per GMO del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e con la medesima qualifica del lavoratore incentivato. Il mancato rispetto di tale divieto comporta la revoca dell'esonero ed il recupero del beneficio.

Compatibilità:

L'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica e normativa definiti su base nazionale e regionale.

Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.

	LAVORATORI INTERESSATI	TIPO RAPPORTO	MISURA E DURATA
SOSTITUZIONE MATERNITÀ E PATERNITÀ	Rif. normativi: D.Lgs. n.151/2001, art. 4. Lavoratori assunti per sostituzione di maternità/paternità (astensione obbligatoria e congedo parentale) in aziende che occupano meno di 20 dipendenti .	Tempo determinato	Sgravio contributivo del 50% dei contributi INPS a carico dell'azienda e dei premi INAIL .
OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD	Rif. normativi: L. n.145/2018, art. 1, c. 247 e Decreto ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019. Dal 1 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 lavoratori disoccupati ai sensi art. 19 D.Lgs. n.150/2015: a) tra i 16 e 34 anni di età; b) con più di 35 anni di età che al momento dell'assunzione risultino anche privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (8).	Tempo indeterminato (pieno o part-time). Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine e solo in questo caso non è necessario il requisito della disoccupazione. Contratto di apprendistato professionalizzante . Tipologie di rapporto che non danno titolo all'esonero: a) lavoro domestico; b) lavoro occasionale; c) lavoro intermittente o a chiamata.	L'esonero contributivo spetta nel limite massimo di € 8.060 su base annua in 12 quote mensili di € 671,66 (8.060/12) fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per massimo 12 mesi. L'incentivo deve essere fruito a pena di decadenza entro il termine del 28 febbraio 2021. Non si ha riduzione dei premi INAIL.
LAVORATORI CON REDDITO DI CITTADINANZA	Rif. Normativi: L. n.26/2019, art.8. Lavoratori beneficiari del Reddito di Cittadinanza	Tempo pieno e indeterminato. Contratto di apprendistato.	L'incentivo è pari all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto della assunzione per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità di Rdc e quelle già godute dal beneficiario e comunque per un periodo non inferiore a: - 5 mensilità per l'azienda che comunica all'ANPAL i posti vacanti e per un'importo non superiore a 780 euro mensili; - 6 mensilità se l'azienda assume attraverso un percorso formativo o di riqualificazione professionale attuato da enti di formazione accreditati che hanno sottoscritto un Patto di formazione presso i centri per l'impiego per un'importo pari alla metà del Rdc e non superiore a 390 euro mensili. In caso di rinnovo di Rdc l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità nel primo caso e di 6 mensilità nel secondo caso. Non si ha riduzione dei premi INAIL.
LAVORATORI CON ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE CIGS	Rif. Normativi: L. n. 205/2017, art. 1, c. 136; D.Lgs. N. 148/2015, art. 24-bis, Circolare Min. Lavoro e ANPAL n. 11 del 7 giugno 2018 e ANPAL n. 9352 del 23 luglio 2018. Lavoratori: - in CIGS presso aziende che hanno sottoscritto accordo specifico per riorganizzazione e/o crisi; - che hanno presentato domanda di assegno di ricollocazione entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo.	Tempo indeterminato. Tempo determinato. Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine agevolato.	Riduzione del 50 % dei contributi INPS conto azienda nel limite massimo di importo pari a € 4.030 su base annua (annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT) nel caso di assunzione di lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell'assegno di ricollocazione: - per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. - per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. - per 18 mesi nel caso di trasformazione di contratto a termine, in corso di svolgimento, a tempo indeterminato. Non si ha riduzione dei premi INAIL.
LAVORATORI IN CIGS	Rif. normativi: L. n. 236/1993, art. 4, c. 3; art.2, c. 71, L. n. 92/2012. Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi , dipendenti di aziende in CIGS da almeno 6 mesi e già in possesso del decreto del Ministero del Lavoro.	Tempo pieno e indeterminato.	Per 12 mesi i contributi INPS conto azienda sono previsti in misura pari a quelli degli apprendisti . Non si ha riduzione dei premi INAIL.
LAVORATORI CON INDENNITÀ NASPI	Rif. normativi: DL n. 76/2013, art. 7, co. 5, lett. b) convertito in L. n. 99/2013; D.Lgs. n. 150/2015, art. 24 co. 3; Circolare INPS n. 175/2013, n.102/2014 e Messaggio INPS n. 4441/2015. Lavoratori ancora in godimento dell'indennità NASPI .	Tempo pieno e indeterminato anche a scopo di somministrazione. Trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine anche a scopo di somministrazione.	Il datore di lavoro ha diritto al 20% dell'importo dell'indennità NASPI non ancora percepita dal lavoratore. Non si ha riduzione dei premi INAIL.

CONDIZIONI E COMPATIBILITA'	FLUSSO UNIEMENS
<p>Condizioni: regolarità contributiva DURC e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4).</p>	<p>I datori di lavoro autorizzati (dall'INPS con il codice "9R") valorizzeranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel codice tipo contribuzione il codice "82" (per i lavoratori assunti a tempo determinato) o "68" (per i lavoratori in somministrazione); - i contributi già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro) al netto dell'eventuale riduzione contributiva CUAF; - nell'elemento <Contributo> di <DatiRetributivi> l'importo dei contributi dovuti; - nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l'imponibile previdenziale del mese corrente.
<p>Condizioni: L'incentivo è riconosciuto dall' INPS presentando la domanda preliminare di ammissione. E' subordinato a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che la prestazione lavorativa si svolga in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro; b) regolarità contributiva DURC e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4); c) rispetto principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dal D. Lgs. n.150/2015, art. 31 commi 1-3 (5); d) non aver avuto rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro; e) rispetto del de minimis (6); f) nel caso di non rispetto del limite del de minimis per l'assunzione di: <ol style="list-style-type: none"> 1) giovani tra i 16 e 24 anni occorre l'incremento netto dell'occupazione (7); 2) giovani tra i 25 e 34 anni occorre oltre l'incremento occupazionale netto anche, alternativamente, una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - non avere un'impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (8); - non avere diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di istruzione professionale; - avere completato la formazione da non più di due anni e non avere ancora ottenuto un'impiego regolarmente retribuito; - essere occupati in professioni o settori caratterizzati da tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%. <p>Compatibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) con l'incentivo giovani under 35 previsto dal decreto dignità; b) con l'agevolazione per chi assume beneficiari del reddito di cittadinanza. 	<p>Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.</p>
<p>Condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rispetto del de minimis (6); b) regolarità contributiva DURC e rispetto accordi e contratti collettivi nazionali nonché regionali, territoriali o aziendali (3); c) incremento netto dell'occupazione e mantenimento (7); d) quelle previste dal D. Lgs. n.150/2015, art. 31 commi 1-3 (5); e) contestualmente all'assunzione il datore stipula presso il centro per l'impiego un patto di formazione per garantire un percorso di formazione o di riqualificazione; f) nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo oltre le sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo; g) essere in regola con gli obblighi di assunzione dei disabili ai sensi della L. n.68/1999 fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima legge; h) l'incentivo è compatibile con l'agevolazione "Occupazione Sviluppo Sud". In questo caso esaurita l'agevolazione "Sud", gli sgravi contributivi del Rdc sono fruiti sotto forma di credito di imposta. 	<p>Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.</p>
<p>Condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) provenienza del lavoratore da azienda che ha sottoscritto accordo di CIGS per crisi aziendale e/o riorganizzazione, che non prevede un completo recupero occupazionale, e disciplina un piano di ricollocazione con indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero; b) al momento della assunzione il lavoratore in CIGS deve essere in godimento dell'assegno di ricollocazione (la cui domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui sopra); c) l'impresa che assume non deve avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ha posto il lavoratore in CIGS; d) ai fini della fruizione dell'incentivo l'ANPAL comunica all'INPS i dati relativi dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell'assegno di ricollocazione. 	<p>Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.</p>
<p>Condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) regolarità contributiva DURC e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4); b) quelle previste dal D. Lgs. n.150/2015, art.31 commi 1-3 (5); c) non soggetto alle regole del de minimis (6). 	<p>I datori di lavoro autorizzati valorizzeranno nell'elemento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <TipoIncentivo> il valore "86"; - <CodEnteFinanziatore> il valore "H00" (Stato); - <ImportoCorrIncentivo> l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - <ImportoArrIncentivo> l'eventuale importo spettante per periodi pregressi.
<p>Condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) presentare all'INPS una dichiarazione di responsabilità mediante la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale; b) la sede INPS comunica l'ammissione al regime contributivo agevolato con un prospetto di fruizione dell'incentivo massimo mensile; c) regolarità contributiva DURC e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4); d) rispetto del de minimis (6). Per la somministrazione i requisiti della normativa del de minimis si intendono riferiti all'utilizzatore; e) quelle previste dal D. Lgs. n.150/2015, art.31 commi 1-3 (5). <p>Compatibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) con lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e; b) con l'incentivo per donne prive di impiego regolarmente retribuito. 	<p>I datori di lavoro autorizzati (dall'INPS con il codice 8D) valorizzeranno nell'elemento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <TipoIncentivo> il valore "ASpi"; - <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato); - <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l'eventuale importo spettante per periodi pregressi.

	LAVORATORI INTERESSATI	TIPO RAPPORTO	MISURA E DURATA
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	<p><i>Rif. normativi: L. n. 68/1999, art.13 come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015, art. 10; Circolare INPS n.99/2016.</i></p> <p>Lavoratori con grado di invalidità uguale o superiore al 67%.</p>	<p>Tempo indeterminato (tempo pieno o tempo parziale).</p> <p>Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine anche part-time.</p> <p>Somministrazione a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione di contratto a termine a tempo ind.) di lavoratore assunto dall'Agenzia di somministrazione ancorchè la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.</p> <p>Tempo determinato di durata ≥ 12 mesi solo per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.</p>	<p>L'incentivo è pari a:</p> <p>a) 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria delle tabelle del T.U. in materia di pensioni di guerra (per massimo 36 mesi);</p> <p>b) 35 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria delle tabelle del T.U. in materia di pensioni di guerra (per massimo 36 mesi);</p> <p>c) 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (per la durata del contratto a termine, se di durata \geq a 12 mesi, o in caso di contratto a tempo indeterminato per massimo 60 mesi).</p>
OVER 50 DISOCCUPATI/E E DONNE PRIVE DI IMPIEGO	<p><i>Rif. normativi: L. n. 92/2012 art.4 c. 8-10; Circolare INPS n.111/2013; Messaggio INPS n.12212/2013.</i></p> <p>Lavoratori (uomini e donne) ultracinquantenni e disoccupati/e da oltre 12 mesi.</p> <p><i>Rif. normativi: L. n.92/2012 art. 4 c. 8-11; Circolare INPS n.111/2013; Messaggio INPS n.12212/2013.</i></p> <p>Donne di ogni età e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno (8):</p> <p>a) 24 mesi ovunque residenti;</p> <p>b) 6 mesi se residenti in modo effettivo in aree svantaggiate del Paese (10) o con una professione o in settore economico con accentuata disparità occupazionale di genere (11).</p>	<p>Tempo indeterminato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.</p> <p>Tempo determinato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.</p> <p>Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine agevolato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.</p> <p>L'incentivo non spetta per:</p> <p>a) rapporto di lavoro domestico;</p> <p>b) lavoro intermittente;</p> <p>c) lavoro ripartito.</p>	<p>Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato.</p> <p>Riduzione del 50% dei contributi INPS e conto azienda per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.</p> <p>Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per 18 mesi nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine con l'agevolazione ancora in corso.</p> <p>Riduzione del 50% dei premi INAIL per i periodi di cui sopra.</p>
APPRENDISTI	<p><i>Rif. normativi: L. n.183/2011, art. 22; L. n.78/2014; D.Lgs. n.81/2015 artt. 41 e ss.; D.Lgs. n.150/2015, art.32; Messaggio INPS n. 24 del 2016 e D.Lgs. n.185/2016 e Circolare INPS n. 108/2018.</i></p> <p>Giovani assunti con contratto di apprendistato:</p> <p>1) per la qualifica e diploma professionale: 15 - 25 anni;</p> <p>2) professionalizzante: 18 - 29 anni;</p> <p>3) di alta formazione e di ricerca: 18 - 29 anni.</p>	<p>Tempo indeterminato (tempo pieno o parziale) con possibilità di recedere alla scadenza dell'apprendistato.</p>	<p>Le agevolazioni contributive relative alle assunzioni di apprendisti si differenziano a seconda della tipologia di apprendistato e della dimensione aziendale come sinteticamente indicato nella tabella contenuta nella nota (12).</p> <p>Durata del contratto di apprendistato minimo 6 mesi - massimo 36 mesi (salvo diverse disposizioni).</p> <p>Le agevolazioni contributive (aliquota ridotta) vengono mantenute in caso di trasformazione per ulteriori 12 mesi.</p>
APPRENDISTI SENZA LIMITI DI ETÀ	<p><i>Rif. normativi: D.Lgs. n.81/2015, art. 47, c. 4; Circolare INPS n. 128/2012 e Messaggio INPS n. 2243/2017 e Circolare INPS n. 108/2018.</i></p> <p>Lavoratori di qualsiasi età beneficiari dell'indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.</p>	<p>Contratto di apprendistato professionalizzante (tempo pieno o parziale) senza possibilità di recedere alla scadenza dell'apprendistato.</p>	<p>L'incentivo è pari all'agevolazione contributiva (aliquota ridotta) indicata in tabella per l'apprendistato professionalizzante (12) per tutta la durata del periodo di formazione (massimo di 36 mesi) e nel caso di assunzione di lavoratore <u>già beneficiario</u> di indennità di mobilità o di disoccupazione (NASPI, DIS-COLL, ecc.).</p> <p>Al termine del periodo formativo non si mantiene l'aliquota ridotta per i successivi 12 mesi.</p>

CONDIZIONI E COMPATIBILITA'	FLUSSO UNIEMENS
<p>Condizioni: L'incentivo è riconosciuto dall'INPS presentando l'istanza di prenotazione telematica. E' subordinato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) regolarità contributiva DURC e rispetto accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4); b) incremento netto dell'occupazione e mantenimento (7); c) quelle previste dal D. Lgs. n.150/2015, art.31 commi 1-3 (5); d) il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto aiuti illegittimi e non sia impresa in difficoltà (9). <p>Compatibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e; b) con l'incentivo per donne prive di impiego regolarmente retribuito. 	<p>I datori di lavoro autorizzati (con il codice "2Y") a fruire dell'incentivo valorizzeranno nell'elemento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) <TipoIncentivo> il valore: <ul style="list-style-type: none"> - "DI79" che significa incentivo per l'assunzione disabili con riduzione capacità lavorativa sup. al 79% o minorazioni dalla 1a alla 3a categoria tabelle del T.U. in materia di pensioni di guerra; - "DI67" che significa incentivo per l'assunzione disabili con riduzione capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o minorazioni dalla 4a alla 6a categoria tabelle del T.U. in materia di pensioni di guerra; - "DI45" che significa incentivo per l'assunzione disabili intellettivi e psichici con riduzione capacità lavorativa sup. al 45%; 2) <CodEnteFinanziatore> il valore "H00" (Stato); 3) <ImportoCorrIncentivo> l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
<p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per fruire dell'incentivo va presentata all'INPS all'interno del cassetto previdenziale l'istanza on-line "92-2012" prima dell'invio della denuncia contributiva; b) regolarità contributiva DURC e rispetto accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4); c) incremento netto dell'occupazione e mantenimento (7); d) quelle previste dal D. Lgs. n.150/2015, art.31 commi 1-3 (5); e) il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto aiuti illegittimi e non sia impresa in difficoltà (9). 	<p>Ai datori di lavoro ammessi all'incentivo a seguito dell'accoglimento dell'istanza on-line "92-2012" sarà attribuito il codice di autorizzazione "2H". Nel <TipoContribuzione> sarà indicato il codice "55".</p>
<p>Condizioni: Regolarità contributiva DURC e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4).</p> <p>Compatibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con incentivo "Occupazione Sviluppo Sud"; b) con incentivo "Occupazione NEET". 	<p>Nel <TipoLavoratore> vanno indicati i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - PB Apprendistato professionalizzante; - PC Apprendistato di alta formazione e ricerca; - M1 Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo. <p>Con riferimento ai lavoratori mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato si utilizzano i seguenti codici <Qualifica1>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - W Apprendista professionalizzante operaio; - R Apprendista professionalizzante impiegato; - C Apprendista non professionalizzante operaio; - D Apprendista non professionalizzante impiegato.
<p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presentare all'INPS una dichiarazione di responsabilità mediante la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale; b) la sede INPS comunica l'ammissione al regime contributivo agevolato; c) regolarità contributiva DURC e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (4). 	<p>Per i lavoratori in trattamento di disoccupazione o mobilità assunti in apprendistato professionalizzante si utilizzano i seguenti codici contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Z0 (Z zero) Appr. con obbligo di versamento dell'aliquota del 10% (- aziende con numero di addetti pari o inferiore a 9 a partire dal 25° mese; - aziende con numero addetti superiore a nove dipendenti); - Z1 Appr. con obbligo di versamento dell'aliquota dell'1,5% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove - dal 1° al 12° mese); - Z2 Appr. con obbligo di versamento dell'aliquota del 3% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove - dal 13° al 24° mese).

Nota 1

La legge di Bilancio 2018 ha previsto per l'anno 2019 le assunzioni agevolate di giovani under 30 (per l'anno 2018 si trattava degli under 35).

Nota 2

Contratto a tutele crescenti: l'esonero contributivo trova applicazione, nel rispetto di tutte le altre condizioni, nei confronti dei contratti subordinati a tempo indeterminato attivati anche nelle ipotesi in cui le parti, nell'esercizio delle loro legittime prerogative abbiano inteso applicare condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal D.Lgs. n.23/2015. Nel sito dell'INPS www.inps.it nella sezione "Tutti i servizi- Servizio verifica esistenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato" è possibile visualizzare inserendo il codice fiscale del lavoratore le informazioni sullo svolgimento o meno di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L'utility non ha carattere certificativo e pertanto è opportuno acquisire una dichiarazione del lavoratore sulla sussistenza o meno di precedenti rapporti a tempo indeterminato.

Nota 3

Nel caso in cui l'utility presente sul sito dell'INPS evidenzia che il giovane è già stato assunto sono indicati i periodi di paga mensili di effettiva fruizione dell'esonero così che il nuovo datore di lavoro può avere le informazioni, ai fini della portabilità, dell'eventuale periodo residuo ancora a lui spettante.

Nota 4

Il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni: a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro a cui è subordinato il rilascio del documento di regolarità contributiva (DUROC); b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006).

Nota 5

Principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'art.31 commi 1-3 del D. Lgs n.150 del 2015:

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore; f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando la forza lavoro effettiva a tempo pieno dei dodici mesi successivi con quella media dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Nota 6

De minimis: gli aiuti di stato che non superano determinati limiti di importo e di durata (c.d. aiuti d'importanza minore) sono soggetti a disciplina comunitaria: in particolare un'impresa può ricevere nell'arco di tre esercizi finanziari aiuti di stato nel limite di 200.000 euro; se l'impresa esercita attività di trasporto di merci su strada per conto terzi il limite è di 100.000 euro, ecc. Per esercizio finanziario si intende il periodo fiscale cioè l'annualità in corso e le due precedenti (Regolamento UE n.1407/2013 e Circolare INPS n.102/2014).

Nota 7

Incremento netto dell'occupazione: "si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro/anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro/anno effettivo dell'anno successivo all'assunzione". L'incentivo è comunque applicabile, qualora l'incremento non avvenga per: dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell'orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L'incremento deve essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, mentre si computa il lavoratore sostituito (Circolare INPS n.111/2013 e 32/2016; Interpello del Ministero del Lavoro n.34/2014).

Nota 8

Ai sensi del decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 i soggetti privi di impiego regolarmente retribuito che rientrano nei c.d. lavoratori svantaggiati sono coloro che nei ventiquattro/sei mesi precedenti l'assunzione hanno svolto attività lavorativa: - subordinata di durata pari o inferiore a 6 mesi; - parasubordinata con compenso annuo lordo inferiore a € 8.000 o autonoma con reddito annuale inferiore a € 4.800. Tale situazione prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione di cui al D. Lgs n.181/2000 e non è necessaria la registrazione al centro per l'impiego.

Nota 9

Gli incentivi sono subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea ai sensi dell'art. 46 L. 24 dicembre 2012, n. 234 ed alla circostanza che il datore di lavoro non sia un'impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 2, paragrafo 18, del regolamento CE 651/2014. Di tali condizioni viene fatta menzione nella comunicazione telematica per l'applicazione del beneficio. In caso di assunzione o proroga a tempo determinato a scopo di somministrazione, le condizioni descritte vanno riferite all'utilizzatore e non all'agenzia.

Nota 10

Il messaggio INPS n. 6319/2014 ha esteso l'applicazione del decreto MISE 27 marzo 2008, scaduto nel 2014, fino a nuovo provvedimento.

Nota 11

Per l'anno 2019 si applica il Decreto Interministeriale 28.11.2018.

Nota 12

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE											
INDUSTRIA (1)											
Aziende fino a 9 dip.				Aziende oltre 9 fino a 50 dip.				Aziende oltre 50 dip.			
Periodo	TOTALE	Azienda	Dip.	Periodo	TOTALE	Azienda	Dip.	Periodo	TOTALE	Azienda	Dip.
1-12 mese	10,65%	4,81%	5,84%	tutto il periodo	19,15%	13,31%	5,84%	tutto il periodo	19,45%	13,61%	5,84%
13-24 mese	12,15%	6,31%									
oltre	19,15%	13,31%									
APPRENDISTATO PER IL CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA O SPECIALIZZAZIONE TECNICA (2)											
Aziende di tutti i settori e dimensioni per il conseguimento di: Qualifica e Diploma professionale - Istruzione secondaria superiore - Specializzazione tecnica superiore.				Aziende fino a 9 dipendenti occupati							
				Periodo	TOTALE	Azienda	Dip.				
				1-12 mese	7,34%	1,50%	5,84%				
				13-24 mese	8,84%	3,00%					
				oltre	10,84%	5,00%					
								Aziende oltre 9 dipendenti occupati			
				tutto il periodo				10,84% 5,00% 5,84%			
APPRENDISTATO AD ALTO CONTENUTO FORMATIVO E DI RICERCA											
Aziende di tutti i settori per il conseguimento di: Titoli universitari - Diploma di istituto tecnico superiore - Attività di ricerca - Praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie.				Aziende fino a 9 dipendenti occupati							
				Periodo	TOTALE	Azienda	Dip.				
				1-12 mese	8,95%	3,11%	5,84%				
				13-24 mese	10,45%	4,61%					
				oltre	17,45%	11,61%					
								Aziende oltre 9 dipendenti occupati			
				tutto il periodo				17,45% 11,61% 5,84%			
EX APPRENDISTA - per i 12 mesi successivi la qualificazione											
I benefici contributivi sono mantenuti per l'anno successivo il conseguimento della qualifica.				La misura è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la qualificazione (3). Nelle aziende del settore industria che occupano oltre 15 dipendenti l'aliquota contributiva c/ lavoratore è incrementata di 0,30 punti percentuali.							
(1) Settore INDUSTRIA. Aziende Destinatari CIGO/CIGS: i lavoratori assunti in apprendistato professionalizzante sono soggetti alla contribuzione alla cassa integrazione (1,70% fino a 50 dip. e 2% oltre 50 dip.).											
(2) Agevolazione per le assunzioni effettuate fino al 2020 e per tutta la durata dell'apprendistato.											
(3) Per l'apprendistato di conseguimento del diploma o specializzazione tecnica, in caso di conferma al termine dell'apprendistato si applica l'aliquota prevista in via generale per i contratti di apprendistato.											